



**REPUBBLICA ITALIANA**  
**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**  
**IL TRIBUNALE ORDINARIO DI CASTROVILLARI**  
**- SEZIONE CIVILE -**

in composizione monocratica e nella persona del dott. Gianluca Di Giovanni ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

nella controversia civile iscritta al n.° 1249/2008 del Ruolo Generale Affari Contenziosi, avente ad oggetto *“risarcimento danni; contratto di appalto”* e vertente

**TRA**

**Amministrazione Comunale di Crosia** in persona del Sindaco p.t. rappresentato e difeso, giusta procura a margine dell'atto di citazione, dall'avv. Marco Graziano, elettivamente domiciliati come in atti

**- Attore -**

**E**

**Società Cooperativa CPL Concordia A.r.l.** in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dagli avv.ti Cesare Codecà, Anna Rita Roncuzzi, Maria Teresa Zagarese, elettivamente domiciliati come in atti;

**- Convenuta -**

**RAGIONI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE**

**1. I fatti di causa, le posizioni delle parti e le loro conclusioni**

Con atto di citazione ritualmente notificato, il Comune di Crosia ha convenuto in giudizio la CPL Concordia Società Cooperativa, per sentirla condannare al pagamento della somma di denaro di seguito indicato, ritenendola responsabile della cattiva esecuzione dei lavori ad essa appaltati.

In particolare, ha chiesto: *“condannare la stessa al pagamento di €30.000,00 quale corrispettivo necessario al ripristino delle pubbliche vie oggetto dei lavori eseguiti dalla convenuta con contestuale rifacimento e rimessa in quota regolare delle condotte idriche e fognarie, danneggiate dall'attività molesta tenuta dalla convenuta, il tutto maggiorato degli accessori di legge oltre al risarcimento del danno arrecato all'istante Comune di Crosia per i danni patiti alla sua immagine e credibilità quantificati allo stato in almeno €25.000,00”*.

Vinte le spese e le competenze del giudizio, da distrarsi ex art. 93 c.p.c. in favore del procuratore anticipatario.

A sostegno della domanda ha allegato:

- Che unitamente ai comuni di Longobucco, Cropalati, Caloveto e Paludi aveva stipulato un Accordo di Programma in data 10.12.1998, finalizzato alla realizzazione di una rete di distribuzione del gas metano;
- che in esecuzione del predetto accordo la società cooperativa convenuta era stata individuata quale offerente col prezzo più vantaggioso a seguito di gara d'appalto;
- che durante l'esecuzione dei lavori appaltati si erano verificati *“gravi inconvenienti sulle vie cittadine a causa dell'esecuzione approssimativa e superficiale”*;
- che pressoché in tutte le vie cittadine interessate dai lavori veniva notata una difformità tra l'opera progettata e l'opera realizzanda, *“in stridente violazione delle più elementari norme tecniche e di sicurezza”*;
- che, con nota dell'Ufficio Tecnico Comunale n. 352/2004 del 21.06.2004, venivano evidenziate tutte le anomalie e gli errori commessi, come ad esempio l'interramento della condotta principale a soli 30 cm di profondità (e non a 90 cm come previsto), l'utilizzo di



materiali non idonei all'opera, gli allacci alle utenze troppo superficiali e di impedimento ai lavori di pavimentazione;

- che gli uffici comunali avevano invitato più volte la convenuta al rispetto delle *leges artis*, con eliminazione degli errori compiuti, per la sicurezza e l'incolumità pubbliche;
- che il fatiscente e pericoloso stato dei luoghi aveva esposto il Comune ad azioni di risarcimento del danno per sinistri stradali avvenuti durante l'esecuzione dei lavori;
- che, in data 17.11.2004, veniva constatata l'intransitabilità di alcune vie, su cui si erano formate vere e proprie buche, colme di acqua piovana stagnante;
- che, a fronte del perdurante disinteresse della convenuta, la società Apollo s.a.s. veniva incaricata dall'ente municipale di intervenire sul sistema fognario, che aveva subito danni in conseguenza dei lavori male eseguiti dalla CPL società cooperativa;
- che la Giunta Comunale, vista l'inadempienza della società convenuta, aveva deliberato in data 19.06.2007 di intraprendere il presente giudizio per la tutela delle proprie ragioni, sussistendo sia la responsabilità ex art. 1667 c.c. dell'appaltatore per difformità e vizi dell'opera sia la responsabilità per danno cagionati a terzi, oltre la responsabilità per il danno all'immagine cagionato all'ente comunale;

Instaurato il contraddittorio, si è costituita CPL Concordia Società Cooperativa, la quale, con comparsa di costituzione e risposta del 4.06.2009, ha chiesto, preliminarmente, di accertare e dichiarare l'incompetenza del Tribunale ex Rossano (poi accorpato al Tribunale di Castrovillari) stante l'esistenza di una clausola compromissoria nel contratto stipulato tra le parti; nel merito, il rigetto della domanda spiegata perché infondata in fatto e in diritto. Vinte le spese e le competenze del procedimento.

In particolare, ha dedotto:

- che le odierne parti in causa avevano pattuito una clausola compromissoria (cfr. art. 25 del contratto di concessione n. 176 del 20.09.2000) a tenore della quale *“la decisione in ordine a controversie sull'applicazione o interpretazione della presente convenzione è affidata ad apposito Collegio Arbitrale”*; conseguentemente, ha eccepito l'incompetenza del Tribunale adito in favore degli arbitri;
- che non era sussistente fra le parti alcun contratto di appalto, ma un contratto di concessione n. 176 del 20.09.2000, atteso che in forza dell'Accordo di Programma (cui il Comune di Crosia aveva aderito con delibera del 28.07.1999 n. 59) veniva indetta una procedura di gara ad evidenza pubblica per l'individuazione di un concessionario del pubblico servizio di distribuzione del gas, a cui affidare la costruzione della rete e la gestione del servizio;
- che la realizzazione dell'opera in questione, poiché aveva goduto dei pubblici finanziamenti, veniva assoggettata ai controlli dei competenti organi del Ministero dell'Industria;
- che il progetto esecutivo, redatto dalla convenuta, veniva approvato dalla parte attrice con delibera del 21.12.2001 n. 170, a cui faceva seguito l'individuazione della Direzione dei Lavori, nelle persone degli ingegneri Massimo Bellucci e Marcello Averardi (professionalità scelte dal Comune al fine di sorvegliare sulla buona esecuzione dei lavori);
- che il Comune di Crosia, a partire dal Dicembre 2004, aveva usufruito del servizio gas cittadino;
- che il collaudo dell'opera era avvenuto il 03.05.2005, alla presenza del nominato collaudatore Ing. Giacinto Tedesco (sempre di nomina comunale) nonché alla presenza dei direttori dei lavori;
- che all'esito del predetto collaudo veniva rilasciato l'apposito documento di *“Relazione e Certificato di Collaudo”* sottoscritto dagli intervenuti e vistato, successivamente, dal Responsabile dell'Area Tecnica del Comune di Crosia;
- che con deliberazione giunta del 29.11.2005 n. 150 veniva espressamente approvato il documento sopra citato (attestante la regolarità dei lavori eseguiti) e, conseguentemente, veniva autorizzato lo svincolo dei decimi trattenuti dall'Ente a garanzia della corretta esecuzione dell'opera affidata;



- che la positiva realizzazione dell'opera e il relativo collaudo venivano vagliati, altresì, dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, il quale con decreto n. 24359 del 03.03.2006 aveva dichiarato l'intervento di metanizzazione regolarmente eseguito ai fini dell'erogazione dei pubblici finanziamenti.

Istruita la causa mediante prova testimoniale ed espletata consulenza tecnica d'ufficio, le parti, all'udienza del 05.07.2022, hanno precisato le conclusioni come in atti e il Tribunale ha assegnato la causa in decisione con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.

## 2. Sull'eccezione di incompetenza del Tribunale in favore del collegio arbitrale.

L'eccezione di difetto di competenza del giudice ordinario adito in favore degli arbitri, in forza della clausola compromissoria prevista all'art. 25 del contratto di concessione n. 176 del 20.09.2000 concluso tra le parti, è fondata e, quindi, meritevole di accoglimento.

Osserva il Tribunale che, al di là della qualificazione giuridica del contratto posto in essere fra le parti, queste ultime hanno sicuramente pattuito la clausola contrattuale del seguente tenore: *"La decisione in ordine a controversie sulla applicazione o interpretazione della presente convenzione è affidata ad apposito Collegio Arbitrale, composto da tre membri, dei quali uno nominato dal concedente, uno dal concessionario ed il terzo d'accordo fra le parti, salva la nomina, in difetto di accordo, da richiedere al Presidente del Tribunale di Cosenza; Lo stesso Presidente provvederà alla nomina del componente il Collegio, che non sia stato nominato dalla parte entro trenta giorni dalla richiesta"* (cfr. art. 25 della convenzione n. 176 del 20.09.2000 fascicolo di parte convenuta).

Orbene, la controversia oggetto del presente giudizio deriva inevitabilmente dal contratto n. 176 del 20.09.2000 stipulato tra la società convenuta e l'amministrazione comunale di Longobucco, quale capofila dei comuni di Caloveto, Campana, Cropalati, Crosia, Mandatoriccio, Paludi, Pietrapaola, Scala Coeli, Terravecchia, a seguito dell'accordo di Programma stipulato tra i comuni del "bacino Calabria 20", ai sensi e per gli effetti dell'art. 24 l. n. 142/90 e ss. mod. e intr.

Le deduzioni dell'attore, secondo cui:

- la clausola sarebbe nulla per genericità della formulazione, non comprendendosi nemmeno se le parti abbiano voluto un arbitrato di tipo rituale o irrituale;
- la *res litigiosa* non sarebbe riferibile alla clausola in questione, in quanto il presente giudizio avrebbe ad oggetto l'esecuzione del contratto e non già la sua applicazione o interpretazione; non colgono nel segno e, pertanto, non sono idonee a paralizzare l'eccezione sollevata.

Quanto all'eccepita nullità della clausola per genericità della stessa, ritiene il Tribunale che il rilievo sia infondato atteso che con la clausola in esame le parti hanno manifestato in maniera esplicita ed univoca la volontà di devolvere ad arbitri determinate controversie, specificando altresì le modalità di nomina degli arbitri.

Irrilevante, inoltre, la circostanza - pure dedotta a sostegno della nullità della clausola per genericità della formulazione - per cui non si comprenderebbe se le parti abbiano voluto un arbitrato di tipo rituale o irrituale.

Difatti, nel caso in cui le parti non abbiano specificato con la clausola compromissoria se trattasi di arbitrato rituale o irrituale occorre procedere all'interpretazione della clausola compromissoria secondo i principi stabiliti dagli artt. 1362 cod. civ. e ss., cercando di ricostruire in concreto la volontà negoziale dei contraenti, sulla base degli elementi letterali e valutandone il comportamento complessivo, anche successivo alla conclusione del contratto, nonché tenendo conto che le espressioni ambigue debbono essere interpretate, nel dubbio, *"nel senso più conveniente alla natura e all'oggetto del contratto"* (art. 1369 c.c.).

In altri termini, la conseguenza dell'omessa specificazione rituale o irrituale non è la nullità della clausola, come eccepito dalla società convenuta, anche perché così facendo si violerebbe il canone ermeneutico di cui all'art. 1367 c.c., secondo cui nel dubbio il contratto o le singole clausole devono essere interpretate nel senso in cui possono avere qualche effetto, anziché in quello secondo cui non avrebbero alcuno.



Ciò detto, occorre stabilire, quindi, se l'arbitrato in questione sia rituale e irrituale, in quanto la relativa qualificazione incide sulla pronuncia da adottare nel presente giudizio in accoglimento dell'eccezione formulata dalla convenuta (improcedibilità in caso di arbitrato irrituale e incompetenza in caso di arbitrato rituale).

Il criterio discrezionale tra le due figure consiste nel fatto che nell'arbitrato rituale le parti vogliono la pronuncia di un lodo suscettibile di essere reso esecutivo e di produrre gli effetti di cui all'art. 825 c.p.c., con le regole del procedimento arbitrale, mentre nell'arbitrato irrituale intendono affidare all'arbitro la soluzione di controversie solo attraverso lo strumento negoziale, mediante una composizione amichevole o un negozio di accertamento riconducibile alla loro stessa volontà (Cass. n. 7198 del 2019, n. 23629 del 2015).

Nel caso in esame, né dalla formulazione letterale della clausola né dal comportamento complessivo delle parti è possibile ricavare elementi utili alla qualificazione; conseguentemente, premesso che in base al già richiamato canone ermeneutico di cui all'art. 1367 c.c. le singole clausole devono essere interpretate nel senso in cui possono avere qualche effetto, anziché in quello secondo cui non avrebbero alcuno, deve quindi applicarsi il principio, espresso anche con riferimento alla disciplina applicabile prima della introduzione dell'art. 808 ter c.p.c., ad opera del D.Lgs. n. 2 febbraio 2006, n. 40, secondo cui il dubbio sull'interpretazione dell'effettiva volontà dei contraenti deve essere risolto nel senso della ritualità dell'arbitrato, tenuto conto della natura eccezionale della deroga alla norma per cui il lodo ha efficacia di sentenza giudiziaria (Cass. n. 6909 de 2015).

Chiarita, quindi, la natura rituale dell'arbitrato voluto dalle parti, va esaminato il secondo rilievo formulato dalla società convenuta.

Al riguardo, ritiene il Tribunale che la mancata previsione nella clausola in oggetto delle controversie sull'"esecuzione del contratto" non comporti di per sé l'esclusione di tali giudizi dall'ambito di operatività della clausola stessa.

Ciò per un duplice ordine di ragioni.

In primo luogo, in mancanza di espressa volontà delle parti contenuta nella clausola stessa tesa ad escludere determinate controversie dall'oggetto della clausola - nel caso di specie le controversie afferenti l'esecuzione del contratto -, va riconosciuta una valenza onnicomprensiva alla clausola compromissoria, anche in forza del disposto di cui all'art. 808 *quater* c.p.c. in base al quale "*Nel dubbio, la convenzione d'arbitrato si interpreta nel senso che la competenza arbitrale si estende a tutte le controversie che derivano dal contratto o dal rapporto cui la convenzione si riferisce.*". Trattasi di disposizione normativa espressione del principio del *favor arbitrati*, in base al quale, quando le regole di ermeneutica contrattuale dettate dagli artt. 1362 ss. c.c. non consentono di pervenire ad un risultato interpretativo univoco, la convenzione d'arbitrato deve essere interpretata nel senso che la competenza arbitrale si estende a tutte le controversie che derivano dal contratto o dal rapporto cui la convenzione si riferisce.

Di tale avviso è, peraltro, l'orientamento della giurisprudenza di legittimità, condiviso dallo scrivente, secondo cui il collegio arbitrale, al quale con una clausola siano state deferite le controversie in materia di interpretazione o di applicazione del contratto, è competente a decidere anche in materia di inadempimento o di risoluzione del contratto stesso poiché detto patto, in assenza di espressa volontà contraria, deve essere interpretato in senso lato, con riferimento a tutte le controversie relative a pretese aventi causa nel contratto (cfr. per tutte Cass., Sez. 1<sup>a</sup>, 22 dicembre 2005, n. 28485; Cass., Sez. 1<sup>a</sup>, 2 febbraio 2001 n. 1496; Cass., Sez. 2<sup>a</sup>, 20 febbraio 1997, n. 1559).

E si badi, nel caso di specie la *causa petendi* delle domande spiegate dall'attore sicuramente è riferibile al contratto di concessione n. 176 del 20.09.2000 non solo in relazione alla garanzia fatta valere dall'ente comunale per difformità e vizi dell'opera ex art. 1667 c.c., ma anche con riferimento alle altre due domande formulate di risarcimento dei danni cagionati a terzi e dei danni all'immagine della Pubblica amministrazione, in quanto trattasi di pregiudizi ricollegabili non già alla violazione di doveri, con condotta perseguibile ai sensi dell'art. 2043 c.c., che incombono verso la generalità dei cittadini, bensì all'inadempimento di precise obbligazioni assunte con il predetto contratto, e, quindi, conseguente alla invocata responsabilità contrattuale (Cass. n. 23675/2013).



In secondo luogo, la nozione di “applicazione del contratto” di cui alla clausola compromissoria non può non ricomprendere anche la fase esecutiva del negozio giuridico - oggetto del presente giudizio - sulla base del semplice rilievo per cui applicare il contratto vuol dire - tra le altre cose - anche dare esecuzione alle prestazioni contenute nel regolamento contrattuale.

In definitiva, in accoglimento dell’eccezione sollevata, deve essere dichiarata l’incompetenza del giudice ordinario a conoscere della presente controversia in favore degli arbitri, ai sensi della clausola compromissoria di cui all’art. 25 del contratto del contratto di concessione n. 176 del 20.09.2000.

### 3. Spese di lite.

La complessità delle questioni giuridiche affrontate, unitamente alla novità - alla data di introduzione del giudizio - della questione giuridica trattata (la riformulazione dell’art. 808 quater c.p.c. risale al D.Lgs. 40/2006) ed il conseguente mutamento giurisprudenziale relativo all’interpretazione - restrittiva o ampia - delle clausole compromissorie costituiscono, complessivamente considerati, motivi idonei a giustificare l’integrale compensazione delle spese di lite tra tutte le parti del giudizio, comprese le spese di c.t.u. liquidate con separato decreto, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 92, comma 2, c.p.c..

### P.Q.M.

Il Tribunale di Castrovillari - *Sezione Civile* -, definitivamente pronunciando sulla controversia civile promossa come in epigrafe, disattesa ogni altra istanza ed eccezione, così provvede:

- Dichiarare l’incompetenza del giudice adito in favore degli arbitri, al cui giudizio rimette la controversia;
- Compensare integralmente le spese di lite, comprese le spese di c.t.u. liquidate con separato decreto;

Così deciso in data 21 novembre 2022.

Il Giudice  
*dott. Gianluca Di Giovanni*

*La presente sentenza è stata redatta con la collaborazione  
dell’Addetto all’Ufficio per il Processo dott. Francesco Cottone.*

